



# COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 55 del 30/12/2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DELLA SOC.COOP. FAMIGLIA MARCHENESE ONLUS: RINVIO. MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' DI ESERCITARE IL RECESSO UNILATERALE PREVISTO DALL'ART. 2285 COD.CIV. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUITIBILITA'.
----------	---

L'anno **2021**, addi **trenta**, del mese di **Dicembre**, alle ore **17:30**, presso questa sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta il Segretario Comunale **Dr. Marcello Bartolini**.

Al momento della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BERTUSSI DIEGO	SINDACO	X
GUERINI ANDREA	CONSIGLIERE	X
RINALDIN GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
MORANDI BARBARA	CONSIGLIERE	X
GUERINI ELENA	CONSIGLIERE	X
CONTESSA SILVIA	CONSIGLIERE	
MENSI DEVID	CONSIGLIERE	X
VIVENZI SARA	CONSIGLIERE	X
BASTA ALEXANDRO	CONSIGLIERE	X
MEDAGLIA ELENA	CONSIGLIERE	
RIZZINELLI ELISA	CONSIGLIERE	
POLI FEDERICA	CONSIGLIERE	
MENSI LUCA	CONSIGLIERE	

**Totale Presenti: 8 Totale Assenti: 5**

È presente in aula l'assessore esterno signora Torri Monica.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DELLA SOC.COOP. FAMIGLIA MARCHENESE ONLUS: RINVIO. MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' DI ESERCITARE IL RECESSO UNILATERALE PREVISTO DALL'ART. 2285 COD.CIV. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUITIBILITA'.</b>
-----------------	--

*Al momento della trattazione del punto n. 9 all'ordine del giorno risultano:*

*Consiglieri assenti: n. 5 (Contessa Silvia, Medaglia Elena, Rizzinelli Elisa, Poli Federica, Mensi Luca) - giustificati*

**Consiglieri presenti: n. 8**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 9 all'ordine del giorno avente ad oggetto “**APPROVAZIONE PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DELLA SOC.COOP. FAMIGLIA MARCHENESE ONLUS. MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' DI ESERCITARE IL RECESSO UNILATERALE PREVISTO DALL'ART. 2285 COD.CIV. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUITIBILITA'**”;

Udita la relazione illustrativa del **Consigliere Comunale delegato Morandi Barbara**, che ricorda che la Soc. Coop. Famiglia Marchenese non ha tutti i requisiti previsti dalla legge per il mantenimento della partecipazione.

La proposta di delibera dà conto delle procedure messe in atto per la dismissione della partecipazione.

Precisa che il recesso unilaterale è l'unica alternativa possibile che è rimasta percorribile per ottemperare all'obbligo di dismissione.

Dà anche dettagliata indicazione del supporto del Notaio Milesi su scelte alternative quali la trasformazione in Fondazione, che però non risultava possibile.

Sottolinea pertanto la necessità di manifestare la volontà di recesso per giusta causa, con disponibilità al riconoscimento della quota spettante al socio uscente alternativamente alla condizione futura di liquidazione o attraverso ridistribuzione ai soci di cui all'elenco soci.

Successivamente presenta lo schema di statuto da presentare alla Famiglia Marchenese in adeguamento al nuovo Testo Unico del terzo Settore.

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati:

**Segretario Comunale**, che su richiesta del Consigliere Morandi, precisa le modalità alternative previste dalla proposta per la donazione della quota. In relazione alla proposta di approvazione del nuovo Statuto, precisa che è prevista una maggioranza qualificata di due terzi dei Consiglieri assegnati e pertanto non può essere posta in votazione in questa seduta. È invece possibile procedere alla votazione della manifestazione di volontà di recesso, che richiede una maggioranza semplice.

Dato atto che il presente processo verbale relativo al punto 9 all'ordine del giorno riporta in forma sintetica i punti principali della discussione e l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituirà allegato specifico della deliberazione di approvazione dei verbali della seduta, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di rinvio dell'approvazione del nuovo Statuto della Soc. Coop. Famiglia Marchenese, formulata dal **Sindaco**;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la **votazione della proposta di rinvio della deliberazione in oggetto, limitatamente all'approvazione del nuovo Statuto della Soc. Coop. Famiglia Marchenese Onlus**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 8, contrari: n. //, astenuti: n. //, espressi da n. 8 consiglieri votanti su n. 8 presenti;

## **DELIBERA**

- 1) Di rinviare l'approvazione del nuovo Statuto della Soc. Coop. Famiglia Marchenese Onlus ad una prossima seduta del Consiglio Comunale.

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto limitatamente alla manifestazione della volontà di esercitare il recesso unilaterale dalla Soc. Coop. Famiglia Marchenese Onlus**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 8, contrari: n. //, astenuti: n. //, espressi da n. 8 consiglieri votanti su n. 8 presenti;

## **DELIBERA**

- 2) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo, limitatamente alla **manifestazione della volontà di esercitare il recesso unilaterale dalla Soc. Coop. Famiglia Marchenese Onlus**;
- 3) Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
  - Parere di regolarità tecnica
  - Parere di regolarità contabile
  - All. "A": Proposta di nuovo Statuto della Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS

Successivamente, il Consiglio Comunale,

Preso atto che la **votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 8, contrari: n. //, astenuti: n. //, espressi da n. 8 consiglieri votanti su n. 8 presenti;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Area: AFFARI GENERALI**

**Servizio: SEGRETERIA**

**Assessore proponente: SINDACO**

**P.O. competente: DOTT. MARCELLO BARTOLINI – SEGRETARIO COMUNALE**

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DELLA SOC.COOP. FAMIGLIA MARCHENESE ONLUS. MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' DI ESERCITARE IL RECESSO UNILATERALE PREVISTO DALL'ART. 2285 COD.CIV. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Note per la trasparenza:** con la presente deliberazione l'Amministrazione Comunale intende proporre il nuovo statuto della Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS, al fine di consentire l'adeguamento dello statuto vigente alle previsioni del Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.; intende altresì manifestare la volontà di recedere unilateralmente per giusta causa dalla medesima società cooperativa, ai sensi dell'art. 2285 Codice Civile.

**Udita** la relazione illustrativa del proponente;

**Richiamato** lo Statuto Comunale;

**Viste** le seguenti disposizioni:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento":

*Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere*

**Premesso che** l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- l'approvazione degli statuti dell'Ente e delle aziende speciali (*lettera a*);
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (*lettera e*);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (*lettera g*);

**Premesso altresì che:**

- l'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSP) nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione straordinaria è stato approvato con delibera consiliare n. 30 del 27/09/2017;
- per gli enti locali la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione" di cui al comma 612, articolo 1, della legge 190/2014, approvato con delibera consiliare n. 9 del 28/04/2015;
- ai sensi del predetto TUSP le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Premesso infine che:**

- l'articolo 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- tale analisi va operata annualmente con riguardo alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- ai fini di cui sopra devono essere alienate (art. 20, commi 1 e 2, TUSP) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  - a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del Testo Unico.
  - b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
- sono previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
  - i. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - ii. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - iii. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate e da enti pubblici strumentali;
  - iv. partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2018, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 -articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TUSP);
  - v. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - vi. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - vii. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

**Dato atto che** alla data di approvazione del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni (approvato con delibera consiliare n. 30 del 27/09/2017), il Comune di Marcheno deteneva le seguenti partecipazioni dirette:

- CIVITAS Srl;
- AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA (A.S.V.T.) Spa;
- A2A Spa;
- FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. – ONLUS;

**Considerato** come, a seguito del richiamato provvedimento di revisione straordinaria del 2017, il Comune di Marcheno ha ritenuto di confermare, alla luce dell'istruttoria compiuta in base al Dlgs.175/2016, le partecipazioni detenute dal Comune di Marcheno nelle seguenti società:

- CIVITAS Srl;
- AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA (A.S.V.T.) Spa;
- A2A Spa;

**Considerato inoltre** come si sia invece deliberato di dismettere la partecipazione in FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. – ONLUS, in quanto carente del requisito del fatturato previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP (superiore a 500.000,00 euro annui);

**Preso atto che** la procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione in FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. – ONLUS si è conclusa infruttuosamente essendo andato deserto il bando pubblicato in data 26/09/2018;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/12/2020, con la quale si è proceduto alla revisione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019 e sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**Richiamato** l'art. 4 TUSP “*Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*”;

**In ottemperanza** al Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte;

**Ai sensi** dell'art. 4 del Codice, sono Enti del Terzo Settore (ETS), se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

- le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- le reti associative (artt. 41 e ss.);
- le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;

**Sottolineato che**, a decorrere dal 23/11/2021, è in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti;

**Ricordato che**, con determinazione n. 372 del 21/12/2020, è stato conferito l'incarico professionale per servizio di assistenza tecnica specialistica in tema di partecipazioni societarie, con particolare riferimento alla Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS, allo Studio del Notaio Andrea Milesi di Travagliato (BS), non sussistendo all'interno dell'organico dell'Ente adeguata professionalità, al fine di completare la razionalizzazione della partecipazione entro il 2021;

**Ritenuto**, anche sulla base delle conclusioni del supporto di assistenza tecnica specialistica in tema di partecipazioni societarie, dello Studio del Notaio Andrea Milesi di Travagliato (BS), di proporre alla Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS il nuovo **statuto conformemente all'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte** integrante e sostanziale, al fine di consentire l'adeguamento dello statuto vigente alle previsioni del Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., e il realizzarsi delle condizioni per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

**Ritenuto contestualmente che** l'obbligo di dismissione della partecipazione in FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. – ONLUS, conseguente all'avvenuto accertamento della carenza del requisito del fatturato previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, nell'impossibilità di essere adempiuto con le modalità alternative già perseguitate, costituisca giusta causa di recesso unilaterale da parte del Comune socio, ai sensi dell'art. 2285 Codice Civile (*Recesso del socio*), secondo cui:

*"Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.  
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.*

*Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi"*

**Tenuto conto a tal fine che** la giurisprudenza prevalente, interpretando in modo restrittivo il concetto di giusta causa, ha ritenuto di doverla identificare in tutti quei fatti riconducibili alla violazione di obblighi contrattuali, di fedeltà, di diligenza e correttezza, incidenti sulla natura fiduciaria del rapporto, mentre la dottrina societaria ha ampliato la casistica riguardante la ricorrenza della giusta causa di recesso, non limitandola agli inadempimenti e alle scorrettezze degli altri soci, facendovi rientrare altri fatti rilevanti di carattere oggettivo, riguardanti il soggetto recedente.

**Considerato pertanto che** le fattispecie integranti la giusta causa di recesso debbano anche includere fatti sopravvenuti, di carattere straordinario, che incidono sulle qualità essenziali della figura del socio, impedendo allo stesso quella collaborazione fattiva, su cui deve essere imperniato il rapporto sociale, e ritenuto che l'obbligo di dismissione previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ne rappresenti fattispecie legittimante;

**Attesa pertanto al necessità** improcrastinabile di manifestare la volontà di recedere unilateralmente per giusta causa dalla FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. – ONLUS;

**Atteso altresì** di dichiarare la disponibilità al riconoscimento della quota spettante al socio uscente ai sensi dell'art. 2289 del Codice Civile, come determinata in data 23/07/2018, in sede di procedura di alienazione delle quote di partecipazione, alternativamente in una delle seguenti modalità, rimesse all'approvazione dell'assemblea di FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. – ONLUS:

- alla condizione futura di liquidazione della società;
- attraverso ridistribuzione del valore della quota ai soci di cui all'elenco-soci all'efficacia del recesso, in considerazione dello scopo mutualistico della cooperativa e del perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche, di utilità sociale, nell'interesse generale della comunità marchenese;

**Acquisiti** i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

**Dato atto che** nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

**Richiamato** il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

## DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di **rinviare l'approvazione del nuovo statuto** della Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS, al fine di consentire l'adeguamento dello statuto vigente alle previsioni del Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii., **come allegato sub lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;**
- 3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune all'Assemblea della Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS e ad esprimere voto favorevole in ordine alle modifiche statutarie, dando mandato allo stesso a porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali, allo statuto che dovessero essere dovute o richieste, in sede di stipula notarile, da norme o da prassi di legge;**
4. di manifestare la volontà di recedere unilateralmente dalla FAMIGLIA MARCHENESE SOC. COOP. – ONLUS, ritenendo che l'obbligo di dismissione della partecipazione, conseguente all'avvenuto accertamento della carenza del requisito del fatturato previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, nell'impossibilità di essere adempiuto con le modalità alternative già perseguitate, costituisca giusta causa di recesso unilaterale da parte del Comune socio, ai sensi dell'art. 2285 Codice Civile;
5. di trasmettere, nelle modalità previste dalla normativa civilistica, la presente deliberazione alla Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS, al fine di perfezionare e dare efficacia alla volontà di recesso unilaterale;
6. di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
7. di proporre, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di poterne considerare gli effetti ai fini della revisione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Marcheno, alla luce dell'istruttoria compiuta in base al Dlgs.175/2016.

**ALLEGATO 1:** proposta di nuovo Statuto della Famiglia Marchenese Soc.Coop. ONLUS

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**IL SINDACO  
Diego Bertussi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Marcello Bartolini**